



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (t.u.e.l.);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 16 dicembre 2015, con cui il sindaco del comune di Pertica Alta (BS) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione 3 novembre 2004, 1/PAR/2004, con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del comune di Pertica Alta;

Udito il relatore dott. Andrea Luberti;

PREMESSO IN FATTO

Il comune istante riferisce di esercitare in forma associata, mediante convenzione sottoscritta con vari altri comuni della Valle Sabbia, le funzioni fondamentali di cui ai commi 27 e 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, n. 122. Il comune rivolge al riguardo un quesito relativo all'applicazione dell'articolo 14, comma 31- *quinquies* del decreto-legge 78/2010, riguardante la spesa di personale nell'ambito dei processi associativi.

In considerazione del disposto di tale norma, a mente della quale "*Nell'ambito dei processi associativi di cui ai commi 28 e seguenti, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata*", il comune in particolare richiede se sia corretto che gli enti interessati procedano: i. a calcolare le spese del personale in modo cumulato, dunque sommando le rispettive risultanze del costo del personale derivanti dai singoli bilanci; ii. a computare i conseguenti limiti di spesa previsti dalle vigenti disposizioni in maniera cumulata; iii. a effettuare eventuali compensazioni tra i costi del personale dei singoli comuni, in modo che i limiti di spesa del personale dei singoli enti, eventualmente diversi - in eccesso o in diminuzione - rispetto alle risultanze dei singoli bilanci, vengano rispettati nella cifra complessiva data dalla sommatoria delle spese del personale, ferma restando l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA E OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

Con riferimento ai profili di ammissibilità soggettiva, deve innanzitutto essere precisato che le sezioni regionali non possono pronunciarsi su quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di interferire con altre funzioni intestate alla stessa Corte dei conti, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti pubblici investiti dalla legge di funzioni di controllo o consulenza in determinate materie.

Nel caso di specie, rilevato che il quesito promana dal solo sindaco del comune di Pertica Alta, ente partecipante alla gestione associata, l'istanza posta risponde a un interesse del comune istante e appare formulato in termini sufficientemente generici su una questione attinente alla contabilità pubblica (come delineato dalla giurisprudenza contabile) e pertanto può ritenersi ammissibile.

MERITO

La Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in sede consultiva in merito alla disposizione menzionata, con la deliberazione sopra citata, precisando che la novella può ritenersi una disposizione di favore che, al fine di incentivare ulteriormente l'esercizio di funzioni in forma associata, consente al singolo comune di compensare le eventuali maggiori spese sostenute per il personale alle proprie dipendenze (o comunque ad esso riferibili agli effetti della

rendicontazione) che svolge le funzioni a vantaggio degli altri comuni, con i risparmi di spesa derivanti dal mancato impiego di personale per l'esercizio di altre funzioni associate assicurate dal personale dell'unione o a carico degli altri enti convenzionati.

Si ribadisce, pertanto, che è necessario che nella convenzione *“sia predisposta una regolamentazione delle diverse funzioni associate tale da garantire le predette forme di compensazione, escludendo in ogni caso qualsiasi aumento della spesa per il personale che rimane soggetta ai vincoli stabiliti dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica. Alla luce delle predette considerazioni, da cui emerge la finalità della disposizione in esame, si deve quindi ritenere che la compensazione possa legittimamente operare nell'ipotesi di associazione di più funzioni che la legge impone obbligatoriamente ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”* (deliberazione della Sezione 28 aprile 2015, Lombardia 173/2015/PAR).

Resta fermo che, attesa la cogenza dei vincoli di finanza pubblica, il contenimento dei costi imposti da detti vincoli dovrà essere valutato in termini sostanziali e complessivamente sommando gli spazi che fanno a capo a ciascun comune (in relazione all'Unione di comuni negli stessi termini la deliberazione 15 dicembre 2015, Lombardia/457/2015/PAR).

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è l'avviso della Sezione.

L'Estensore
(dott. Andrea Luberti)

Il Presidente
(dott. ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
Il 20/01/2016
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)